

QUADRO SINOTTICO DELLA NORMATIVA DELL'ONERE AGGIUNTIVO PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

	LEGGI REGIONALI	DELIBERAZIONI REGIONALI
2004	<p>L.R. 37 del 30.12.2003 di modifica della L.R. 28/1999 <i>(entrata in vigore il 23.1.2004)</i> Art. 1 che modifica l'art. 3, comma 2 lett. d) della l.r. 28/1999</p> <p>La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1999 in attuazione del d.lgs 114/1998, è sostituita dalla seguente: d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale; a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento.</p>	<p>D.C.R. 347-42514 del 23.1.2004 di modifica della D.C.R. 563-13414/1999 <i>(entrata in vigore il 23.1.2004)</i> Art. 11 che modifica l'art. 17, comma 4ter della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999</p> <p>"L'articolo 17 dell'allegato A è sostituito dal seguente : 4 ter. Il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita ubicate nelle localizzazioni L2 e L3 è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano nel rispetto dei principi e dei contenuti degli articoli 18 e 19. La Giunta regionali stabilisce le modalità operative ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo indicato nel presente comma e nella L.R. 28/1999."</p>
2006		<p>D.C.R. 59-10831 del 24.3.2006 di modifica della D.C.R. 563-13414/1999 <i>(entrata in vigore il 6 aprile 2006)</i> Art. 15 che modifica l'art. 15 c. 11 bis della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999</p> <p>"In applicazione dell'articolo 3, comma2, lettera d) della legge regionale sul commercio, il rilascio delle nuove autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita previste dai commi che precedono, ubicate in tutti i tipi di addensamenti commerciali e in tutti i tipi di localizzazione commerciale, è subordinato alla sottoscrizione di un atto d'obbligo registrato che formalizzi l'impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale tra il 30 e il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano nel rispetto dei principi e dei contenuti degli artt. 18 e 19. La Giunta regionali, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, le modalità operative ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo indicato nel presente comma e nella legge regionale sul commercio."</p>
2011	<p>L.R 13 del 27.01.2011 di modifica della L.R. 28/1999 <i>(entrata in vigore il 19 agosto 2011)</i> Art. 2, comma 2 che modifica l'art. 3 della l.r. 28/1999 inserendo il comma 3bis</p> <p>"Dopo il comma 3 dell'art'articolo 3 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente: 3bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'articolo 18 bis, comma 4 bis. Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo."</p>	
2012	<p>L.R. 15 del 18.12.2012 di modifica della L.R. 28/1999 e smi <i>(entrata in vigore il 3 gennaio 2013)</i> Art. 2, comma 1 che modifica l'art. 3, comma 3bis della l.r. 28/1999</p> <p>Al comma 3 bis dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, come inserito dall'art. 2 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13, le parole: "Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'articolo 18 bis, comma 4 bis" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis).</p> <p>Art. 4 che modifica l'articolo 6 della l.r. 28/1999 Il comma 1 dell'art 6 della l.r. 28/1999, è sostituito dal seguente: Le autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti dall'art. 5 e qualora non siano rispettati: <i>(omissis)</i> c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter;</p>	<p>D.C.R. 191-13414 del 20.10.2012 di modifica della D.C.R. 563-13414/1999 e smi <i>(entrata in vigore il 6.12.2012)</i> Art 15, che modifica il comma 19 dell'art. 15 lett. b)</p> <p>Oltre a quanto previsto in via generale al comma 1, le vicende giuridico amministrative disciplinate nei commi che precedono si realizzano: (omissis) b) nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 bis. e 3 ter. della l.r. 28/1999 smi, in merito, nei casi e secondo le modalità ivi previste, alla corresponsione, dell'onere aggiuntivo per la rivitalizzazione e qualificazione del commercio ed al rispetto dei contenuti di un sistema di valutazione di compatibilità energetica ed ambientale degli insediamenti commerciali.</p>